

N. R.G. 416/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione

NOTIFICATA
NELLA DATA
IL 01-08-17

Il Giudice

vista la proposta di accordo ex art. 9 comma 1 L. 27 gennaio 2012 n. 3 depositata in data
04/03/2017 da

MATTEUCCI Amalia (C.F. MTTMLA51A661681E) assistita dall'avv. RUSSO UGO;

ritenuta la propria competenza;

premesso che

.....

OMISSIS

OMI SSLS

rilevato che

5. alla luce dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 4126/2012), sussiste legittimazione concorrente dell'agente per la riscossione, all'epoca EQUITALIA, e dei vari enti impositori (questi ultimi in ragione ciascuno della propria posizione), così che è pienamente valido per l'intero importo il voto contrario tempestivamente espresso da EQUITALIA;
6. ritenuto pertanto che non è stata raggiunta la maggioranza del 60% richiesta dalla legge;

P.Q.M.

visto l'art. 11 comma 2 L. 27 gennaio 2012 n. 3

RIGETTA

la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento come sopra formulata da **MATTEUCCI Amalia** (C.F. MTTMLA51A66I681E).

Si comunichi anche al professionista dott. Dino BERARDOCCO e si pubblichi per estratto sul sito *Internet* del Tribunale.

Rimini, 31/07/2017

Il Giudice

dott.ssa Rossella Talia

